

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L.R. N. 37 DEL 2002. (Compenza e procedura espropriativa per la realizzazione di elettrodotti, di cui alla L.R. n. 10 del 1993, come modificata dalla L.R. 37 del 2002)

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/04/10923 del 3/06/2004

In merito alla titolarità della competenza per le procedure espropriative che si rendano necessarie per la realizzazione di linee ed impianti elettrici e alla procedura da seguire, si forniscono i seguenti chiarimenti. Per quanto riguarda l'individuazione dell'autorità che ha la competenza espropriativa in materia di linee elettriche, la questione va risolta coordinando le disposizioni della L.R. n. 10 del 1993 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega delle funzioni amministrative" con quelle della L.R. n. 37 del 2002 e del D.P.R. n. 327 del 2001 che disciplinano le competenze in materia di espropri. Secondo l'art. 1, L.R. n. 10 del 1993, la Provincia è competente al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici, e, ai sensi dell'art. 4-bis (come modificato dalla L.R. n. 37 del 2002), rilascia la dichiarazione della pubblica utilità dei lavori e delle opere qualora ciò sia stato richiesto dal soggetto interessato, nella domanda di autorizzazione o anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

L'art. 3, comma 3, della L.R. n. 37 del 2002, dispone che "per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, l'autorità espropriante è l'ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità prevista dalla legge.". Analoga disposizione è contenuta nel D.P.R. n. 327 del 2001, il cui art. 6, comma 9, dispone che "Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'autorità espropriante è l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità."

Dal combinato disposto delle indicate disposizioni si può concludere che non sussiste alcun dubbio sul riconoscimento alla Provincia della competenza a curare le procedure espropriative che si rendano necessarie nell'ambito della realizzazione di linee ed impianti elettrici.

Pertanto la Provincia è tenuta non solo ad effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 4-bis (integrazione dell'avviso dell'avvenuto deposito della domanda di autorizzazione sul BUR e sul quotidiano con le indicazioni richieste ai fini espropriativi; comunicazioni personali ai proprietari delle aree interessate dalla procedura espropriativa, esame puntuale delle osservazioni presentate in sede di rilascio dell'autorizzazione) al fine della dichiarazione della pubblica utilità dei lavori e delle opere ma anche a curare gli atti successivi della procedura espropriativa, che potrebbero essere necessari qualora l'ente richiedente non addivenga ad accordi con i privati mediante i quali il diritto di effettuare i lavori nei terreni dei privati viene acquisito in modo consensuale.

Per quanto riguarda la normativa da applicare al fine di definire la procedura da seguire, si ricorda che, come è noto, la L.R. n. 37 del 2002 "Disposizioni regionali in materia di sproprì" si occupa principalmente della prima e della seconda fase della procedura espropriativa, ossia quella di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione della pubblica utilità dell'opera. Per la terza fase, relativa alla determinazione della indennità di esproprio e alla emanazione del decreto di esproprio, la normativa applicabile è quella statale, ad esclusione della parte relativa alle Commissioni Provinciali per la determinazione del valore agricolo medio, disciplinate dagli artt. 24 e 25, della stessa legge regionale. Pertanto l'autorità espropriante (quindi la Provincia) applica la L.R. n. 37 del 2002, ed in particolare la speciale disciplina prevista per le linee elettriche, per le prime due fasi della procedura espropriativa, fino all'art. 18, comma 2, relativo alla comunicazione ai proprietari delle aree da espropriare del deposito dell'atto che comporta la pubblica utilità, mentre devono proseguire la procedura per determinare la indennità di esproprio e per l'emanazione del decreto di esproprio dando applicazione alla normativa statale.

Per tutto ciò che è successivo alla comunicazione di cui all'art. 18, comma 2 (e comunque fermo restando quanto disposto in merito alle Commissioni Provinciali per la determinazione del valore agricolo medio, peraltro già da anni operanti nel sistema regionale) la Provincia deve rifarsi alla normativa statale, che in questo caso risulta essere quella previgente alla entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, in quanto il D.L. 29.08.2003, n. 209, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito con modificazioni in L. n. 27.10.2002, n. 290, prevede all'art. 1-sexies, comma 7, che "Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2004."

Quindi per la determinazione della indennità provvisoria e per gli adempimenti successivi si ritiene che occorre rifarsi all'art. 11 e seguenti della L. n. 865 del 1971 e alla specifica normativa di settore, ossia al R.D. 11.12.1933, n. 1775, che, tra l'altro, definisce i criteri per la determinazione dell'indennità di servitù da elettrodotto. Al fine di coordinare la nuova normativa regionale con la disciplina statale previgente, si ritiene che successivamente alla emanazione dell'autorizzazione che comporta dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la Provincia, raccolti gli elementi utili forniti dai proprietari ai sensi dell'art. 18, comma 2 e la stima del promotore (Enel), determini l'indennità provvisoria di esproprio e ne comunichi l'ammontare

con le forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, come richiesto dal comma 4, dell'art. 11 della L. n. 865 del 1971, per poi proseguire secondo le ulteriori disposizioni della stessa legge.

Un punto merita di essere sottolineato: la sospensione dell'applicazione del Testo Unico statale comporta unicamente la necessità che la Provincia faccia riferimento alla procedura prevista dalla normativa previgente per la terza fase della procedura, senza avere effetti sulle competenze espropriative definite dalla normativa regionale, la cui efficacia ed applicazione non è in alcun modo toccata dalla sospensione indicata.